

Iniziativa popolare federale „per un’offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)“

Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 26 ottobre 1999, a sostegno dell’iniziativa popolare federale „per un’offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)“²,

decide:

1. Presentata sotto forma di progetto elaborato, l’iniziativa popolare federale „per un’offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)“ è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100’000 firme valide richieste dall’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 113’589 firme depositate, 113’032 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d’iniziativa sui posti di tirocinio, segreteria: Signora Sarah Müller, Postgasse 21, 3001 Berna.

8 novembre 1999

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione,
François Couchepin

¹ RS 161.1

² FF 1998 1833

**Iniziativa popolare federale
„per un’offerta appropriata di posti di tirocinio
(Iniziativa sui posti di tirocinio)“**

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	25'161	25
Berna.....	28'982	154
Lucerna	3'139	1
Uri.....	234	8
Svitto.....	700	11
Obvaldo	174	0
Nidvaldo	195	0
Glarona	136	0
Zugo.....	616	0
Friburgo	3'028	12
Soletta	3'897	30
Basilea Città.....	4'751	0
Basilea Campagna.....	3'765	19
Sciaffusa.....	2'244	0
Appenzello Esterno.....	452	9
Appenzello Interno	57	0
San Gallo	4'124	6
Grigioni.....	1'873	3
Argovia	6'275	17
Turgovia.....	2'747	92
Ticino.....	1'564	13
Vaud	9'137	128
Vallese	2'809	10
Neuchâtel	2'204	0
Ginevra	3'292	9
Giura	1'476	10
Svizzera	113'032	557

Iniziativa popolare federale

„per un’offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)“

L’iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue³:

Art. 34^{ter} a (nuovo)

¹ Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.

² La Confederazione e i Cantoni assicurano un’offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.

³ La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.

⁴ Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.

⁵ La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.

³ Cf. art. 110 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

II

Le *disposizioni transitorie della Costituzione federale* sono completate come segue⁴:

Art. 24 (nuovo)

Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 34^{ter} a, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.

⁴ Cf. art. 197 n. 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.